



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 24/09/2013
nr. 0006773
Classifica I. S. 4. Fasc. 69 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Claudia Lombardo
Presidente
- > On. Massimo Mulas
On. Gian Vittorio Campus
- Gruppo Sardegna è già domani
- > On. Angelo Francesco Cuccureddu
- Gruppo Misto
- > On. Gavino Manca
On. Valerio Meloni
On. Mario Bruno
On. Luigi Lotto
- Gruppo Partito Democratico
- > On. Pietro Fois
- Gruppo Riformatori Sardi
- > On. Carlo Sechi
On. Daniele Secondo Cocco
- Gruppo Sinistra ecologia libertà
- > On. Salvatore Amadu
On. Antonello Peru
On. Nicolò Rassu
- Gruppo Il Popolo della Libertà
- > On. Sergio Milia
- Gruppo UDC



Oggetto: Interrogazioni n.408/A e n.435/A sulla soppressione da parte della Grimaldi lines delle tratte Porto Torres - Barcellona e Porto Torres - Civitavecchia. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto gli elementi di risposta forniti dall'Assessorato dei Trasporti con nota n.896 del 4 settembre 2013.

Con i migliori saluti



Ugo Cappellacci

SApe



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

L'Assessore

Oggetto: Interrogazione n. 408/A (Mulas, Cuccureddu, Manca e altri) – sulla soppressione da parte della Grimaldi delle tratte Porto Torres Civitavecchia. Risposta. Interrogazione 435/A (Bruno) – sulla soppressione del collegamento navale Porto Torres – Barcellona – Porto Torres operato della compagnia Grimaldi lines. Risposta

Si comunica alle SS.VV. On.li che, il regolamento CEE 3577/92 è la norma di riferimento per gli Stati membri che intendono regolamentare i servizi di cabotaggio marittimo di loro interesse.

Tale regolamento ha definitivamente contribuito a liberalizzare il cabotaggio marittimo in modo che *"a decorrere dal 1° gennaio 1993 la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo) è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro, incluse le navi iscritte nel registro EUROS, non appena quest'ultimo sarà stato approvato dal Consiglio"* (Art.1).

Sulla base di tale principio, qualsiasi armatore comunitario in regola con i requisiti, può esercitare una linea di navigazione con l'unico vincolo di ottenere dalle Autorità Marittime dei porti scalati le relative autorizzazioni di accosto. In linea generale, l'iniziativa dell'armatore è vincolata al solo rischio imprenditoriale.

Tuttavia, il regolamento concede agli stati membri di imporre specifici obblighi di servizio pubblico per tutelare i servizi di continuità territoriale delle isole. In proposito, all'art. 4 dispone:

"Uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari"

"Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave"

"Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari".

La linea Civitavecchia – Porto Torres – Barcellona, attivata su libera iniziativa imprenditoriale, ha ottenuto certamente il plauso della Regione ma non è nata in virtù di un contratto di servizio pubblico siglato a conclusione di una regolare procedura di gara internazionale nel rispetto delle sopracitate disposizioni comunitarie.

Pertanto, nonostante il tentativo da parte della Regione di trovare una soluzione per il mantenimento della linea anche nel periodo invernale, i vincoli normativi comunitari non hanno consentito di fornire un contributo finanziario diretto alla compagnia Grimaldi senza l'espletamento di una regolare procedura di gara.